



MELIDE

COMUNE DI MELIDE

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

REGOLAMENTO PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
POTABILE





MELIDE

TITOLO I DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
Servizio	Servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune di Melide;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.



TITOLO II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva)

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)





**TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI**

Costituzione

Art. 1

1. Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Melide, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 2

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Servizio promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Basi giuridiche

Art. 3

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Organizzazione

Art. 4

Gli Organi del Servizio sono:

- a. il Consiglio comunale di Melide;
- b. il Municipio di Melide.



**Competenze del
Consiglio Comunale**

Art. 5

Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere;

sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

**Competenze del
Municipio**

Art. 6

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
 - c. allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
 - e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
-
-
-



- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Contabilità del Servizio

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo (710 - Approvvigionamento idrico).

L'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (2910.100 Fondo CP Approvvigionamento AP).

Riversamento eccedenze di ricavi al Comune

Art. 8

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Art. 9

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (Art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Zona di distribuzione

Art. 10

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del Piano Regolatore comunale (PR; cfr. Art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
2. Al di fuori della zona edificabile, Il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. Art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso



la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Compiti del Servizio Art. 11

1. Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e acqua industriale nella zona di distribuzione di cui all'Art. 10, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Servizio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli Art. 42 e 44).
5. Il Servizio può delegare compiti relativi all'esecuzione di condotte di allacciamento a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

**TITOLO IV
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**

**Piano generale
acquedotto**

Art. 12
Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al Piano Generale dell'Acquedotto (PGA), allestito secondo le norme applicabili in materia (Artt.5, 6 LApprI).

**Impianti di
approvvigionamento**

Art. 13
Gli impianti di approvvigionamento comprendono le sorgenti, le opere di presa, gli impianti di pompaggio, i manufatti di



accumulo (serbatoi), i collegamenti d'emergenza o di alimentazione da altri fornitori.

Rete di distribuzione

Art. 14

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Condotte principali

Art. 15

1. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del Piano delle Zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Condotte di distribuzione

Art. 16

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 10.

Costruzione

Art. 17

1. Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di approvvigionamento e di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Idranti

Art. 18

1. Il Comune di Melide, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Servizio della posa degli idranti.
2. Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.

Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

Art. 19

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli



allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.

3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 86.

Messa a terra

Art. 20

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

**TITOLO V
ALLACCIAMENTI**

**Domanda di
allacciamento**

Art. 21

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio (o tramite l'apposito formulario).
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

**Rifiuto di
allacciamento**

Art. 22

1. Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.



3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Tracciato e caratteristiche

Art. 23

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Condizioni tecniche

Art. 24

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Utilizzazione di proprietà private, servitù

Art. 25

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte pubbliche o private necessarie alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:



- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli artt. 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Realizzazione delle condotte di allacciamento

Art. 26

Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile dal Servizio (per l'offerta e la fatturazione dei costi di realizzazione si rinvia al Capitolo X) oppure da installatori concessionari autorizzati dal Servizio, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Art. 27

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio comunale.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Vetustà condotte

Art. 28

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Sostituzione allacciamento e dorsale

Art. 29

1. Il Servizio può intimare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, compresa la parte su suolo pubblico, nei casi seguenti:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;



- e. altri motivi di ordine tecnico.
- 2. I costi per la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati dal Capitolo X.

Manutenzione allacciamento e dorsale

Art. 30

- 1. Il Servizio può intimare la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale, compresa la parte su suolo pubblico, in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
- 2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Modalità di intervento

Art. 31

- 1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
- 2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Messa fuori esercizio

Art. 32

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
 - b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
 - c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.
-
-
-



TITOLO VI INSTALLAZIONI INTERNE

Esecuzione

Art. 33

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Prescrizioni tecniche

Art. 34

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Collaudo

Art. 35

1. Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
 2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le
-
-
-



spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3. Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Obblighi del titolare dell'allacciamento

Art. 36

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Pericolo di gelo

Art. 37

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'Art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Dovere di informazione

Art. 38

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Controlli

Art. 39

1. Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 40

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria,



sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento dell'acqua

Art. 41

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.
4. Il Servizio non si assume alcuna responsabilità sul funzionamento di detti impianti.

TITOLO VII FORNITURA DELL'ACQUA

Principi

Art. 42

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'Art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 43

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di



impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio. È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre Aziende a fornire l'acqua potabile.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Limitazione della fornitura

Art. 44

1. Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.
2. Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Esclusione di responsabilità

Art. 45

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'Art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
 2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.
-
-
-



Divieto di cessione dell'acqua

Art. 46

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Prelievo abusivo

Art. 47

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

Art. 48

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2. Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo, da possibili manipolazioni e deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

Art. 49

1. Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 76.

Disdetta dell'abbonamento

Art. 50

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'Art. 49 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al



Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Ripristino dell'abbonamento

Art. 51

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio, per iscritto, con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Limitazione di portata per installazioni speciali

Art. 52

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Piscine e fontane

Art. 53

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 m³.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno. Le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e delle fontane.

Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

Art. 54

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da Art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, il quale ne regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nella Convenzione (con un minimo e un massimo).

Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

Art. 55

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.



2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica comunale.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VIII APPARECCHI DI MISURA

Misura e lettura

Art. 56

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio per tramite di una cartolina (autocertificazione). Il Servizio si riserva di effettuare dei controlli per la verifica dell'esattezza dei dati dichiarati.
3. Nel caso di autocertificazione l'abbonato è tenuto a comunicare i dati entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal Servizio. Qualora, dopo un primo richiamo, l'abbonato non provveda all'inoltro dei dati, il servizio fatturerà i costi derivanti dalla lettura effettuata dal proprio personale.
4. Nel caso di impossibilità ad ottenere da parte dell'abbonato i dati della lettura del contatore, il Servizio fatturerà d'ufficio i quantitativi di acqua in base alle precedenti letture.

Proprietà e manutenzione

Art. 57

La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione, alla revisione regolare e/o alla sua sostituzione.

Ubicazione

Art. 58

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Responsabilità

Art. 59

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non



autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Prescrizioni tecniche

Art. 60

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Contestazioni

Art. 61

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Disfunzioni

Art. 62

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Sotto-contatori

Art. 63

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono



essere osservate le prescrizioni tecniche e del presente Regolamento.

2. Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO IX FINANZIAMENTO

Autonomia finanziaria

Art. 64

1. Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Determinazione delle tasse

Art. 65

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta del Servizio, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Spese per le condotte principali e di distribuzione

Art. 66

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO X COSTI ALLACCIAMENTO

Allacciamenti

Art. 67

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.



Casistica e criteri di calcolo

Art. 68

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è fissata per rapporto alla tipologia e/o numero di unità indipendenti allacciate.

Limiti minimi e massimi

Art. 69

1. L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:
 - a. edifici residenziali:
da CHF 300.00 a CHF 500.00 per appartamento;
 - b. edifici artigianali, commerciali, turistico-alberghiero:
da CHF 3.00 a CHF 5.00 per m² di SUL (superficie utile lorda ai sensi della Legge edilizia LE);
 - c. edifici a destinazione mista:
la tassa è determinata dalla somma delle componenti previste ai paragrafi a. e b.;
 - d. fondi non edificati o con sole costruzioni di tipo accessorio non adibite alla residenza o al lavoro e cantine:
da CHF 300.00 a CHF 500.00 per fondo.
Nel caso di una successiva edificazione del fondo è prelevata la tassa di allacciamento prevista ai paragrafi a., b. e c., dedotta quella già pagata.
 2. In caso di sostituzione di un allacciamento esistente è prelevata una tassa di allacciamento per il solo collaudo determinata come segue:
da CHF 75.00 a CHF 150.00.
 3. La tassa è dovuta anche qualora una nuova edificazione faccia capo ad una condotta di allacciamento già esistente.
 4. La tassa è comprensiva del collaudo dell'allacciamento al momento della posa e della messa in esercizio del contatore.
 5. Il debitore della tassa è il titolare dell'allacciamento al momento dell'autorizzazione ad allacciarsi ed è dovuta al momento dell'esecuzione del raccordo sulla condotta di distribuzione.
-
-
-



Costi di posa

Art. 70

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Spese di collaudo

Art. 71

Le spese di collaudo, stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento, sono comprese nella tassa di allacciamento.

Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

Art. 72

1. Il Servizio può allestire l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Altri costi

Art. 73

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento e di disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'Art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Costi della dorsale

Art. 74

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o



potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO XI TASSE

Tassa d'allacciamento forniture temporanee – acqua per cantieri

Art. 75

1. Per gli allacciamenti temporanei a scopo di cantiere o per altri scopi è prelevata una tassa di allacciamento unica a carico del richiedente, determinata secondo la seguente base di calcolo:
da CHF 150.00 a CHF 300.00 annui
2. Il Servizio provvederà all'installazione di un contatore provvisorio per la quantificazione dei consumi, fatturati secondo le condizioni previste all'Art. 76, tabella B.
In casi particolari il Municipio si riserva il diritto di procedere a delle tassazioni forfetarie.
3. Il Servizio può prescindere al prelievo della tassa per manifestazioni d'interesse comunale.
4. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.

Tassa di utilizzazione

Art. 76

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. tassa base, come da tabella A;
 - b. tassa sul consumo rilevato tramite contatore, come da tabella B;
 - c. tassa per il noleggio del contatore, come da tabella C.

Tabella A – Tassa base
Uso residenziale: Per ogni unità abitativa indipendente (appartamento) da CHF 80.00 a CHF 120.00
Uso commerciale (uffici e negozi): Per ogni unità indipendente, fino a m ² 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da CHF 80.00 a CHF 120.00



MELIDE

<p>per ogni frazione superiore a m² 150.00 SUL da CHF 80.00 a CHF 120.00</p>
<p>Uso artigianale: Per ogni unità indipendente, fino a m² 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da CHF 80.00 a CHF 120.00 per ogni frazione superiore a m² 150.00 SUL da CHF 80.00 a CHF 120.00</p>
<p>Uso turistico-alberghiero (attività alberghiere, para-alberghiere, ristorazione e bar): Per ogni unità indipendente, fino a m² 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da CHF 80.00 a CHF 120.00 per ogni frazione superiore a m² 150.00 SUL da CHF 80.00 a CHF 120.00</p>
<p>Uso pubblico (edifici e strutture pubbliche comunali, edifici parrocchiali, protezione civile e strutture non contemplate nelle precedenti categorie): Per ogni unità indipendente, fino a m² 150.00 SUL (SUL ai sensi della Legge edilizia LE) da CHF 80.00 a CHF 120.00 per ogni frazione superiore a m² 150.00 SUL da CHF 80.00 a CHF 120.00</p>
<p>Fondi non edificati (orti e giardini) o con sole costruzioni di tipo accessorio non adibite alla residenza o al lavoro, edifici in disuso, cantine, darsene e fontane, non già soggette ad una tassa base: da CHF 80.00 a CHF 120.00</p>
<p>Uso misto: Per le strutture che presentano una destinazione mista (per esempio edifici con attività commerciali e residenziali), il calcolo della tassa base complessiva è la somma di quelle determinate dalle diverse tipologie di destinazioni presenti.</p>

Tabella B – Tassa sul consumo

Consumo in m³ registrato tramite contatore (utenze e
uso temporaneo):
da CHF/m³ 0.80 a CHF/m³ 1.60



Consumo in m³ registrato tramite contatore (fornitura all'ingrosso a Enti pubblici):

da CHF/m³ 0.50 a CHF/m³ 1.00

Tabella C – Tassa noleggio contatore

Tassa annuale in base alla capacità del contatore

DN 15/20 mm da CHF 20.00 a CHF 30.00

DN 25 mm da CHF 25.00 a CHF 38.00

DN 32 mm da CHF 30.00 a CHF 40.00

DN 40 mm da CHF 35.00 a CHF 53.00

DN 50 mm da CHF 40.00 a CHF 60.00

DN 80 mm da CHF 45.00 a CHF 68.00

Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente Regolamento.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Art. 77

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà addebitata nel modo e nella percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Fatturazione e acconti per costi di fornitura

Art. 78

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio.
2. Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Incasso ed esecuzione

Art. 79

1. Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Trascorso il nuovo termine si procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto saranno aggiunti un interesse di mora e le relative spese esecutive.
2. Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi



scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO XII CAUZIONI

In generale

Art. 80

1. Il Servizio può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2. Possono essere tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.
3. In particolare, possono essere tenuti a versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Deroghe

Art. 81

Il Servizio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Importo e genere della cauzione

Art. 82

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Inadempienza

Art. 83

1. Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.



Restituzione

Art. 84

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

**Acquisizione
cauzioni**

Art. 85

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

TITOLO XIII

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Contravvenzioni

Art. 86

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Servizio, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. Il Servizio, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

**Contestazioni e
procedure**

Art. 87

1. Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro 30 giorni.
2. Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.



4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Abrogazione regolamento

Art. 88

È abrogato il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del 16.05.2013 e successive modifiche, come pure ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Abrogazione abbonamenti e contratti

Art. 89

1. Gli abbonamenti o contratti stipulati precedentemente vengono annullati e sostituiti dal nuovo tariffario in ossequio alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Non sono prelevate tasse di allacciamento conseguenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi di adeguamento degli impianti.
3. Le convenzioni, i contratti e le concessioni precedenti che non sono più conformi al presente Regolamento sono da considerarsi scaduti.

Convenzioni

Art. 90

1. L'Accordo del 14.11.2019, stipulato tra il Comune di Melide e le AIL SA di Lugano, concernente la Collaborazione nell'ambito della sicurezza alimentare, rimane in vigore.
2. La convenzione del 28.06.2016, stipulata tra i Comuni di Melide, di Bissone, di Lugano e le AIL SA di Lugano, concernente la fornitura di acqua potabile all'ingrosso "Enti pubblici", rimane in vigore.

Entrata in vigore

Art. 91

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 1076 del 8.11.2021

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20.12.2021

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 29.03.2022

